



**Comune di Caneva**  
Provincia di Pordenone

**INDICE**

- PREAMBOLO STORICO
  
- TITOLO I: Principi generali, programmi e caratteri distintivi
  
- TITOLO II: Istituti di garanzia e partecipazione
  
- TITOLO III: L'Ordinamento istituzionale del Comune
  
- TITOLO IV: L'ordinamento amministrativo del Comune



## Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

### \* PREAMBOLO STORICO \*

Recenti scoperte di resti litici in un accampamento di cacciatori, ritrovati nei pressi del BUS DELLA LUM, al limitare della foresta del Cansiglio risalenti a circa 11.000 anni a.c., costituiscono la prima presenza documentata dell'uomo su quello che oggi è il territorio comunale di Caneva, dimostrando come esso, proprio per la sua particolare conformazione morfologica, abbia da sempre costituito un habitat ideale per il suo insediamento.

Altrettanto importante e databile tra il 6.000 ed il 4500 a.C. è il villaggio palafitticolo di notevoli dimensioni situato alle sorgenti del fiume Livenza, che risulta essere uno tra i maggiori in Europa.

Il primo agglomerato di Caneva ha origine sullo sperone roccioso del Col de Fèr, in un sito che fu castelliere, poi sede di una comunità agricola – militare romana. Si fa risalire a questo periodo l'origine del toponimo "Caneva".

A partire dal VI secolo il sito divenne torre di guardia longobarda.

Verso il 1000, divenuto stabile insediamento di una piccola comunità contadina, assunse la tipica forma di borgo incastellato.

Nel 1034 Caneva, data la sua posizione strategica, fu concessa dall'Imperatore Corrado II "Il Salico" al Patriarca di Aquileia. Nei secoli successivi fu soggetta a ricorrenti attacchi dei Trevigiani e dei loro alleati.

Nel 1164 non potendo più contare sull'appoggio delle indebolite forze patriarcali, Caneva fu costretta a mandare tre suoi consoli, Wariente, Wolderico e Maldenunzio a concordare un trattato di alleanza militare a Treviso – per altro di breve durata – garantendosi il diritto di dissociazione in caso di guerra tra questa ed il Patriarcato del Friuli.

Nel 1177 il borgo di Caneva venne assediato per quindici giorni dai trevigiani che uccisero diversi canevesi commettendo ogni sorta di violenza e devastazione. Per tali barbarie, il Patriarca scomunicò il reggitore di Treviso lanciando un interdetto contro questa città.

Nei successivi secoli Caneva venne spesso coinvolta nella politica aggressiva di quel



## Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

comune, ma si mantenne sempre fedele anche nei momenti più difficili, al Patriarca del Friuli.

Nel 1411 fu costretta a passare con formale atto di dedizione, come molti altri centri friulani, sotto la protezione della Serenissima, finché il 23 agosto 1419 si arrendeva dopo breve assedio e veniva conquistata dalla stessa.

Si chiudeva così il periodo patriarcale (1034-1419) durante il quale il Paese aveva visto i propri rappresentanti democraticamente eletti dal popolo, sedere al parlamento della Patria del Friuli ed era stato soggetto protagonista di vari fatti storici.

Seguirono il periodo veneziano (1419-1797), quindi con la breve parentesi napoleonica, quello austro-ungarico (1797-1866), durante il quale Caneva fece parte del Regno Lombardo Veneto. E' a cavallo di questo periodo che risalgono le prime notizie certe sull'attività estrattiva, che da allora caratterizzerà la storia, l'economia ed il paesaggio della zona.

Verso il secolo diciottesimo i Canevesi cominciarono ad abbandonare il Borgo sul Col de Fèr ed a trasferirsi nella sottostante borgata di "Vallegher" (l'attuale Caneva), dove nel 1822 veniva posta la prima pietra della nuova Chiesa dedicata a San Tomaso mentre, la maggior parte del vecchio paese, in completo abbandono, andava in rovina.

Intorno agli anni 1860-1870 nacquero le due filande di Stevenà e Caneva che costituirono una delle maggiori fonti di reddito locale diventando traino di un sistema agricolo industriale nuovo per la zona, rappresentando il primo esempio di lavoro dipendente ed organizzato femminile.

Nel 1866 Caneva, facente parte della Provincia di Udine, veniva unita al Regno d'Italia.

Le vicende belliche dei due conflitti mondiali segnarono per Caneva momenti difficili soprattutto a causa dell'invasione austro-tedesca del 1917, conseguente alla disfatta di Caporetto, ed al periodo fascista, preludio alla seconda guerra mondiale nella quale molti cittadini canevesi persero la vita.

Va ricordato il contributo dato dalla popolazione di Caneva alla lotta di liberazione.

Da fine '800 fino agli anni 60/70 Caneva è segnata dall'emigrazione verso paesi europei, Americhe, Australia ed Africa del Sud.

Dal 1968 Caneva è parte della nuova Provincia di Pordenone, inserita nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.



# Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

## TITOLO I

### PRINCIPI GENERALI, PROGRAMMI E CARATTERI DISTINTIVI

#### Art. 1

#### Finalità, autonomia e ruolo

1. Il Comune di Caneva è l'ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico nel rispetto dei principi di democrazia, eguaglianza, pace e solidarietà sanciti dalla Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica italiana, della Regione e del presente Statuto.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della normativa vigente, garantendo, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi negli Organi Collegiali del Comune, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti.
4. Il Comune tutela e sostiene la famiglia quale comunità naturale aperta alla partecipazione e realizzazione della donna, dell'uomo, dei giovani e degli anziani e quale riferimento di solidarietà sociale.
5. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali, alle norme di diritto internazionale ed ai trattati internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.
6. Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni, favorisce e sviluppa forme di cooperazione, anche con le collettività locali di altri Stati, utili ai fini dello sviluppo della propria Comunità.
7. Il Comune di Caneva, in riferimento ai rapporti di gemellaggio, si propone di coltivare



## Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

ed aumentare la collaborazione con i Comuni gemellati estendendola a tutti i settori dell'attività dell'Ente e della Comunità. A tal fine promuove e sostiene ogni forma di partecipazione, anche con il coinvolgimento delle associazioni, attraverso iniziative culturali, sportive, scolastiche e turistiche.

8. Il Comune si adopera a diffondere ed a far diffondere lo spirito di accoglienza degli immigrati in un ambito multiculturale. A questo scopo, come disciplinato dalla legge, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, assumendo iniziative finalizzate ad una proficua integrazione.

### Art. 2

#### Elementi costitutivi

1. Il Comune è costituito dalle popolazioni e dai territori di Caneva Capoluogo e delle frazioni di Fiaschetti, Fratta, Sarone e Stevenà. L'intero territorio è rappresentato dalla carta topografica 1:50.000 allegata in calce.
2. Il Comune ha, come suoi segni distintivi, uno stemma civico ed un gonfalone, riconosciuti con Decreto del Presidente della Repubblica in data 15 maggio 1963. Il Comune usa il gonfalone secondo le norme stabilite dalla legge.

### Art. 3

#### Assetto e utilizzo del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, dei servizi e degli impianti produttivi e commerciali, finalizzato ad una migliore qualità della vita.
2. Al fine di assicurare il diritto all'abitazione promuove piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio incentivando interventi finalizzati al risparmio energetico e all'uso di energie rinnovabili.
3. Il Comune favorisce lo sviluppo economico compatibilmente con le risorse ambientali





## Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

disponibili e nel loro rispetto.

4. Disciplina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo.
5. Favorisce e promuove lo sviluppo delle attività produttive, industriali, agricole e dell'artigianato e delle relative necessarie infrastrutture.
6. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
7. Promuove e sostiene forme associative, di cooperazione e di autogestione.
8. Aderisce alla Carta di Aalborg ed al conseguente Piano d'Azione stilato dal Forum di Agenda 21 locale, manifestando così l'intento di agire ed impegnarsi nell'ambito dello sviluppo sostenibile del territorio.

### Art. 4

#### Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute sviluppando idonei strumenti di prevenzione. Attua idonei interventi per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza, promuovendo iniziative, servizi e metodologie atte a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di disagio e di emarginazione, nonché ad assicurare il mantenimento e reinserimento nel tessuto delle relazioni familiari e sociali di appartenenza di anziani e di soggetti diversamente abili.
3. Consente, tutela e valorizza le proposte e attività attuate da cittadini, singoli o associati, finalizzate alla promozione del diritto alla salute.
4. Opera altresì con gli altri Enti nell'Ambito Socio-Assistenziale 6.1.



## Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

### Art. 5

#### Tutela dei beni ambientali e storico-artistici

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani di difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
3. Opera per il recupero e la conservazione della tradizionale toponomastica locale.

### Art. 6

#### Promozione dei beni culturali, dello sport, del tempo libero e del volontariato

1. Il Comune promuove e sostiene attività culturali che favoriscono la crescita delle persone e valorizza le tradizioni locali e il patrimonio di memoria dell'intera comunità.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune sostiene e favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive, nonché promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni.
4. Il Comune istituisce l'Albo delle Associazioni presenti nel territorio comunale. Per l'iscrizione al medesimo le Associazioni presentano apposita domanda.
5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti sono disciplinati da apposito Regolamento.



## Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

### TITOLO II ISTITUTI DI GARANZIA E PARTECIPAZIONE

#### Art. 7

##### Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, è assicurata dalla legge e dall'apposito Regolamento.

#### Art. 8

##### Potere di nomina di un commissario ad acta

1. La legge e l'apposito regolamento disciplinano i casi e le modalità di nomina di un commissario ad acta per l'adozione di atti obbligatori in forza di norme di legge.

#### Art. 9

##### Partecipazione popolare, istanza, petizione e diritto di iniziativa popolare

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività istituzionale, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza convocando con periodicità annuale, un'assemblea pubblica in ogni singola frazione, al fine di illustrare alla cittadinanza i progetti, gli impegni, le opere del Comune con particolare attenzione alla frazione interessata.





## Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

2. I singoli cittadini, le Associazioni, i Comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco istanze in forma scritta, indicando il luogo ove ricevere le risposte, su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
3. I cittadini possono rivolgere petizioni, in forma collettiva, agli Organi dell'Amministrazione Comunale, per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
4. L'iniziativa popolare per la formazione dei Regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte, redatte rispettivamente in articoli o in uno schema di deliberazione.
5. Il regolamento disciplina le modalità dell'istanza, della petizione e del diritto di iniziativa popolare.
6. Il regolamento e le relative modificazioni è approvato con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti assegnati al Comune, arrotondati per eccesso, in prima votazione e con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati in seconda votazione.

### Art. 10

#### Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce fra gli istituti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione Comunale il referendum consultivo su questioni interessanti la collettività comunale.
2. Non sono ammessi referendum inerenti le seguenti materie:
  - Tributi e bilancio,
  - Designazioni e nomine,
  - Problemi del personale.
3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi.
4. Il procedimento di indizione, svolgimento ed attuazione del risultato del referendum



## Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

sono regolati dall'apposito regolamento.

### Art. 11

#### Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune recepisce l'articolo 12 dell'O.N.U. che così recita: "Gli Stati Parti alla presente convenzione devono assicurare al/ bambino/a, capace di formarsi una propria opinione, il diritto di esprimerla liberamente e in qualsiasi materia, dovendosi dare alle opinioni del bambino/a il giusto peso relativamente alla sua età e maturità. A tale scopo in tutti i procedimenti giuridici o amministrativi che coinvolgono un bambino/a, deve essere offerta l'occasione affinché il/la bambino/a venga udito/a direttamente o indirettamente per mezzo di un rappresentante o di una apposita istituzione, in accordo con le procedure della legislazione nazionale".
2. Il Comune riconosce nei ragazzi e nelle ragazze i cittadini di oggi e di domani, dotati di esigenze, capacità e risorse ed assicura ad essi l'espressione libera della propria opinione, dandone il giusto peso in relazione alla loro età ed al loro grado di maturità.
3. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi, di cui potranno far parte coloro che sono compresi in una fascia di età compresa tra gli 11 ed i 15 anni.
4. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva e propositiva nelle seguenti materie:
  - a) politica ambientale,
  - b) sport,
  - c) tempo libero,



## Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

- d) giochi,
- e) rapporti con l'associazionismo,
- f) cultura e spettacolo,
- g) pubblica istruzione,
- h) assistenza ai giovani e agli anziani,
- i) rapporti con l'Unicef, con le altre organizzazioni internazionali e con altri Consigli comunali dei ragazzi.

5. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

### Art. 12

#### Mediatore Civico

1. Ai fini di garantire l'indipendenza, l'imparzialità, la trasparenza ed il buon andamento della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini singoli o associati, anche al fine di prevenire potenziali controversie tra pubblica amministrazione e cittadini, il Consiglio comunale può istituire l'ufficio del Mediatore Civico, anche in associazione con altri enti, definendo, attraverso un regolamento, le modalità della nomina, le funzioni e quant'altro necessario per il funzionamento dell'ufficio.

### TITOLO III

#### L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

### Art. 13

#### Organi di governo



## Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

### Art. 14

#### Poteri del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale.
2. E' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco.
3. Nella prima seduta successiva all'elezione, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Congiuntamente all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario, il Consiglio Comunale partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
5. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
6. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
7. L'elezione, la durata del Consiglio Comunale ed il numero dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
8. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o dal Vice Sindaco in caso di sua assenza od impedimento. Qualora si verifichi l'assenza di entrambi e sia già stato convocato il Consiglio Comunale, oppure lo stesso debba essere convocato per il rispetto di termini di legge, la presidenza sarà assunta dal Consigliere Anziano.



## Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

9. La qualifica di Consigliere anziano appartiene a colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, ai sensi della legge sull'ordinamento degli enti locali, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri comunali.



## Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

### Art. 15

#### Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Le norme relative:

- a) alla convocazione,
- b) alla validità delle sedute,
- c) all'organizzazione,
- d) alle nomine e designazioni,
- e) alla pubblicità delle sedute,
- f) alla modalità delle votazioni,
- g) alla modalità della verbalizzazione,
- h) all'istituzione e funzionamento delle Commissioni consiliari,
- i) all'istituzione e funzionamento dei Gruppi di lavoro non consiliari,
- j) allo status, ai diritti e alle dimissioni dei Consiglieri comunali,
- k) alla costituzione ed organizzazione dei Gruppi consiliari

sono fissate dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, quest'ultimo approvato con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti assegnati al Comune, arrotondati per eccesso, in prima votazione e con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati in seconda votazione.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del medesimo Regolamento.

### Art. 16

#### Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio



## Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

Comunale e, se istituite, di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consiliari consecutive (non computando nel numero le sedute di prosecuzione dei lavori di una seduta ad altro giorno) sono dichiarati decaduti dalla carica.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale secondo le seguenti modalità:
  - a) l'iniziativa dell'avvio della procedura è riservata in capo a ciascun componente del Consiglio Comunale, con istanza motivata al Sindaco;
  - b) almeno 15 giorni prima di quello in cui il Consiglio è chiamato a deliberare sulla proposta di decadenza, il Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, provvede a far notificare in forma giudiziale la proposta di decadenza al Consigliere interessato, assegnandogli un termine, non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della notifica, per presentare giustificazioni o controdeduzioni per iscritto;
  - c) se entro il termine prefissogli il consigliere non ha presentato alcuna giustificazione, oppure quelle addotte non siano ritenute plausibili dal Consiglio Comunale, il medesimo Collegio lo dichiara decaduto, a maggioranza semplice, in seduta pubblica e con votazione segreta; qualora siano trascorsi 90 giorni dalla notifica giudiziale della proposta di decadenza al Consigliere Comunale, senza che il Consiglio Comunale abbia adottato alcun provvedimento, il procedimento si estingue.

### Art. 17

#### Garanzie delle minoranze

1. Le presidenze delle commissioni consiliari di controllo, di garanzia, di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale, ove costituite, spettano alle opposizioni.
2. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale



## Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

### Art. 18

#### Composizione e nomina della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca senza formalità e la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a sei, tra cui un Vice Sindaco. E' nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Sindaco può nominare fino ad un massimo di due Assessori non Consiglieri, senza attribuire loro le funzioni di Vice Sindaco. I due Assessori dovranno essere individuati all'interno delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale collegate al Sindaco eletto.
2. Le condizioni di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale in capo all'Assessore non Consigliere vengono accertate nel corso della seduta consiliare nella quale il Sindaco comunica l'avvenuta nomina dello stesso.
3. L'Assessore non Consigliere partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola, ma non di voto, esclusivamente in caso di trattazione di argomenti inerenti il proprio referato.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, l'Assessore anziano per età.
5. I compiti, le funzioni, le competenze e la durata in carica della Giunta Comunale sono fissati dalla Legge e dal presente Statuto.





## Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

### Art. 19

#### Attribuzioni, competenze e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco viene eletto secondo le disposizioni indicate dalla legge ed è componente del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni e le attribuzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
4. Il Sindaco esercita le competenze e le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
5. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi della normativa vigente.
6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco si osservano le modalità stabilite dalla Legge.

### TITOLO IV

#### L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

### Art. 20

#### Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'attività degli uffici, dei servizi e del personale, volta a conseguire i fini propri dell'azione amministrativa comunale, è improntata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità ed è disciplinata dalla Legge e dall'apposito Regolamento.



## Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

### Art. 21

#### Diritto di accesso agli atti

1. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione o di ottenere il rilascio di copia degli atti amministrativi e degli atti e provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo quanto disciplinato dall'apposito regolamento

### Art. 22

#### L'ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune, l'amministrazione del patrimonio ed i contratti sono disciplinati dalla legge e dall'apposito Regolamento.
2. La nomina, composizione, durata e funzioni del Collegio dei revisori del conto sono disciplinate dalla legge e dall'apposito Regolamento.

### Art. 23

#### Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, il Comune adotta Regolamenti per:
  - il funzionamento degli organi;
  - l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici;
  - l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
  - l'esercizio delle funzioni dell'ente;
  - tutti gli altri previsti dal vigente ordinamento giuridico.



## Comune di Caneva

Provincia di Pordenone

### Art. 24

#### Revisione dello Statuto

1. Lo statuto e le relative modificazioni sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi, arrotondato per eccesso, dei componenti assegnati al Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso lo statuto e le relative modificazioni sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tal fine anche la votazione espressa nella prima seduta.

### Art. 25

#### Entrata in vigore

1. Lo statuto e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune. Dell'avvenuta affissione è data comunicazione per estratto a cura dell'ente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 dell'11 ottobre 2006, affissa all'albo pretorio dal 20.10.2006 al 04.11.2006.